

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 3948 del 23 Novembre 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST), Lotto 20, Comune di San Possidonio (MO) relativo alle ex-proprietà Rizzatti Luigi, Rizzatti Ennio e Spaggiari Ize. Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Ravvisato che il programma operativo scuole è stato rimodulato con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 per la realizzazione delle palestre scolastiche temporanee (PST);

Visto che con ordinanza n. 84 del 05/12/2012 è stato conseguentemente approvato il “Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee”, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, anche con le attività fisiche;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare le palestre scolastiche temporanee (PST);

Considerato che il “Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1

dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 80 del 22/11/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Considerato che parte dell'area catastalmente individuata nel Comune di San Possidonio (MO), al foglio 5, mappale 423 (ora frazionato) è stata inclusa nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST), Lotto 20, promosso dal Commissario Delegato;

Dato atto che la quantificazione dell'indennità valutata dall'Agenzia Entrate, riferita all'originario mappale 423, presenta un valore unitario pari ad € 6,02 al m²;

Rilevato che l'area sopra individuata risultava catastalmente intestata alle ditte sotto elencate:

- Rizzatti Ennio, nato a San Possidonio (MO) il 22/02/1948, C.F. RZZNNE48B221128Q, proprietario per 1/4 e nudo proprietario per 1/4;
- Rizzatti Luigi, nato a San Possidonio (MO) il 30/01/1950, C.F. RZZLGU50A301128T, proprietario per 1/4 e nudo proprietario per 1/4;
- Spaggiari Ize, nata a Novi di Modena (MO) il 21/11/1926, C.F. SPGZIE26S61F966K, usufruttuaria per 2/4;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1281 del 11/11/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

Rilevato che a seguito delle notifiche effettuate, le ditte proprietarie non hanno dato alcun riscontro, decorso il termine di trenta giorni dalle stesse e, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta si è ritenuta non concordata;

Dato atto che il Commissario Delegato ha disposto, conseguentemente, con proprio decreto n. 2607 del 15/12/2015 i depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità a favore delle ditte Rizzatti Luigi, Rizzatti Ennio e Spaggiari Ize, ex art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, senza le

maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Evidenziato che:

- a seguito di frazionamento, l'area sita nel Comune di San Possidonio (MO) al Foglio 5, mappale 423, è stata suddivisa nei mappali 672, 673 e 674, e successivamente il mappale 674 è stato soppresso e unito al mappale 671 (ex mappale 410) generando il mappale 675;
- l'originario mappale 410 non è stato immesso in possesso ed a seguito della realizzazione dell'opera pubblica lo stesso è stato di fatto occupato per 337 m²;
- a seguito della succitata occupazione il mappale 410 è stato frazionato nei mappali 670 e 671. Successivamente il mappale 671 è stato accorpato al mappale 674 (ex 423) formando l'attuale mappale 675 che è stato espropriato;

Considerato pertanto che gli immobili oggetto dell'intervento atto a realizzare la Palestra Scolastica Temporanea (PST), Lotto 20, in Comune di San Possidonio (MO) sono censiti al Foglio 5 Mappale 673 di m² 1.259 ed al Mappale 675 di m² 3.090, così come nella tabella di seguito frazionati ed intestati:

Foglio	Mappale	Mappali Post-Frazionamenti		Mappali Espropriati	Ex-Proprietà
5	410	670			Rizzatti Ennio , nato a San Possidonio (MO) il 22/02/1948, C.F. RZZNNE48B22I128Q, proprietario per 1/4 e nudo proprietario per 1/4; Rizzatti Luigi , nato a San Possidonio (MO) il 30/01/1950, C.F. RZZLGU50A30I128T, proprietario per 1/4 e nudo proprietario per 1/4; Spaggiari Ize , nata a Novi di Modena (MO) il 21/11/1926, C.F. SPGZIE26S61F966K, usufruttuaria per 2/4;
		671	675 (accorpamento dei mappali 671 e 674)	675	
5	423	674			
		673		673	
		672			

Dato atto che con decreto n. 356 del 09/02/2016, il Commissario Delegato ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione notificandolo alle ex-proprietà in oggetto;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha adottato il decreto di esproprio con provvedimento n. 357 del 09/02/2016 per le aree censite nel comune di San Possidonio (MO) al foglio 5 mappali 673 e 675;

Dato atto che le ex-proprietà Rizzatti Luigi, Rizzatti Ennio e Spaggiari Ize hanno manifestato, a seguito della notificazione del decreto di esproprio, (prima per le vie brevi tramite incontro e poi con nota assunta al CR/2016/31338 del 09/06/2016) la volontà di accettare un'indennità che vedesse riconosciuta anche la maggiorazione ex art. 45, comma 2, lett. c), del DPR 327/2001 per un importo di 10,50 €/m² onnicomprensivo dell'indennità di esproprio, dell'occupazione e della maggiorazione citata, per un totale pari ad € 45.664,50 (€ 10,50 x 4349 m²);

Considerato che l'Autorità Espropriante ha provveduto a registrare, trascrivere e notificare il decreto di esproprio che è divenuto efficace;

Considerato che secondo quanto previsto dall'attuale ordinamento vigente alle ex-proprietà sarebbe dovuta un'indennità di esproprio pari ad € 26.180,98 e l'indennità di occupazione fino alla data di emissione del decreto di esproprio pari ad € 6.279,00, per un'indennità complessiva di € 32.459,98, mentre secondo le richieste giunte a procedimento concluso scaturirebbe un'indennità complessiva di € 45.664,50 (10,50 €/m²), ovvero una somma di poco superiore all'indennità complessiva dovuta compresa la maggiorazione ex art. 45, comma 2, lett. c), del DPR 327/2001 che ammonterebbe a € 45.550,47 (10,47 €/m²);

Dato atto che l'Autorità Espropriante, alla luce di tali elementi, ha provveduto a richiedere all'Avvocatura dello Stato, con nota CR/2016/28919 del 27/05/2016, un parere sulla proposta di indennizzo avanzata dalle ex-proprietà quale ipotesi transattiva a definitiva transazione di ogni vertenza;

Visto la nota del 10/06/2016, acquisita al protocollo CR/2016/31727 del 10/06/2016, con la quale l'Avvocatura dello Stato ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda rilevando *“l'opportunità di raggiungere un accordo transattivo con la proprietà nonostante l'intervenuto deposito delle somme oggetto stimate a titolo di indennità di esproprio per parte dei beni STCD”* (ora Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012). *“L'esistenza di una porzione di beni oggetto di occupazione di fatto induce a ritenere favorevole per l'Amministrazione poter raggiungere la completa definizione della vicenda evitando di essere esposta ad azione di rivendica. L'importo richiesto per raggiungere l'accordo appare, in questa prospettiva, congruo.”*;

Vista la nota protocollo CR/2016/58181 del 28/10/2016 con la quale l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e le ex-proprietà Rizzatti Luigi, Rizzatti Ennio e Spaggiari Ize;

Evidenziato conclusivamente che gli elementi favorevoli alla transazione consistono:

- nello scongiurare e definire una lite potenziale derivante dalla mancata immissione in possesso dei 337 m² del mappale 443, senza risarcimento del danno per occupazione senza titolo;
- nella conseguente rinuncia da parte delle ex-proprietà ad intraprendere qualsiasi azione giudiziaria avverso l'occupazione senza titolo ed alla rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria ed economica;
- nell'addivenire ad una definizione totale e tombale di ogni pretesa in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche pendenti;
- nel concordare un importo oggetto di transazione pari ad € 45.664,50 il quale, seppur di poco superiore a quello esigibile da parte delle ex-proprietà, stante l'efficacia del decreto di esproprio, rientra nei canoni dell'accordo transattivo;

Dato atto della disponibilità delle ex-proprietà Rizzatti Luigi, Rizzatti Ennio e Spaggiari Ize di addivenire ad un accordo transattivo con il riconoscimento di un'indennità/compenso totale omnicomprendente di € 45.664,50 (al lordo della ritenuta se ed in quanto dovuta) a totale e tombale definizione di ogni vertenza in essere;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, relativa al procedimento

espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST), Lotto 20, inerente le ex-proprietà Rizzatti Luigi, Rizzatti Ennio e Spaggiari Ize site in Comune di San Possidonio (MO) e censite al Foglio 5 Mappali 673 e 675;

- 3) di approvare che l'accordo di transazione, come dettagliatamente descritto nelle premesse, prevede e consente:
 - di scongiurare e definire una lite potenziale derivante dalla mancata immissione in possesso dei 337 m2 del mappale 443, senza risarcimento del danno per occupazione senza titolo;
 - la rinuncia da parte delle ex-proprietà Rizzatti Luigi, Rizzatti Ennio e Spaggiari Ize ad intraprendere qualsiasi azione giudiziaria avverso l'occupazione senza titolo ed alla rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria ed economica;
 - di addivenire ad una definizione totale e tombale di ogni pretesa in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche pendenti;
 - la liquidazione dell'importo di € 45.664,50 (al lordo della ritenuta se ed in quanto dovuta), quale somma complessiva da corrispondere alle ex-proprietà Rizzatti Luigi, Rizzatti Ennio e Spaggiari Ize a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;
- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)